

Allegato "B" Repertorio n. 26529 Raccolta n. 17053

TITOLO I

ORIGINE DENOMINAZIONE NATURA SCOPI E FINALITA'

CAPO I

ORIGINE, DENOMINAZIONE E NATURA

Articolo 1 - ORIGINE

1. La Compagnia della Misericordia di Campi Bisenzio, come risulta da antiche carte, fonda le proprie origini ancor prima dei nuovi capitoli del 1546 e, dopo alterne vicende, è finalmente ricostituita il 3 Agosto 1816 nel popolo di San Lorenzo a Campi Bisenzio.

2. E' da sempre sodalizio di volontariato a carattere religioso i cui appartenenti vengono cristianamente denominati fratelli e sorelle ed ha per scopo la costante affermazione della carità e fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.

Articolo 2 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. La Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio, così denominata nel presente Statuto, ha personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella categoria Organizzazioni di Volontariato.

2. Ha durata illimitata ed opera a mezzo di organismi amministrativi eletti secondo il proprio ordinamento nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

3. La Confraternita svolge attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri iscritti e/o associati.

4. La sede sociale è in Campi Bisenzio (FI) in Via Montalvo 8; la modifica della sede all'interno del Comune di Campi Bisenzio (FI) può essere deliberata dal Magistrato.

Articolo 3 - STEMMMA

1. Lo stemma della Confraternita è rappresentato da uno scudo con l'emblema della croce latina, su fondo azzurro, con ai lati le lettere in gotico "F" e "M", acronimo di "Fraternita Misericordia".

2. E' comune anche alle Sezioni, per le quali nel testo del logo è consentita soltanto l'aggiunta della denominazione della località o della comunità ospitante.

Articolo 4 - DIVISA

1. La divisa dei Confratelli è costituita, come da tradizione, da una veste nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero con rosario avente una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

2. Viene indossata, per tradizione, nelle cerimonie religiose e nelle funzioni di rappresentanza dai confratelli

membri degli organi istituzionali, mentre per lo svolgimento dei servizi istituzionali è adottata una diversa divisa stabilita dal Magistrato, in base al modello indicato dalla Confederazione.

CAPO II

SCOPI E FINALITA'

Articolo 5 - SCOPO

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia corporali e spirituali.

2. Promuove ed esercita tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e se ne rende partecipe attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito della crescita civile della società a misura d'uomo, curandone anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di pratica del culto affinché venga favorita la "Civiltà dell'amore".

3. In particolare la Confraternita tende a promuovere e realizzare per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) Gli interventi e le prestazioni sanitarie
- b) il soccorso e il trasporto dei malati, dei feriti, degli infermi e dei disabili;
- c) l'assistenza ai malati, ai disabili, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura, ricovero e a domicilio; anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) promuovere la donazione di organi e del sangue umano;
- e) l'attività nei diversi settori della protezione civile e ambientale;
- f) iniziative di formazione, informazione, cultura, ricreazione, istruzione, sport;
- g) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- h) l'erogazione di sussidi ed elargizioni a persone colpite da indigenza ed infermità;
- i) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico;
- j) l'alloggio sociale;
- k) l'agricoltura sociale;
- l) la cessione gratuita di alimenti o prodotti a sostegno di famiglie e persone svantaggiate;
- m) la pubblicazione e divulgazione di bollettini di informazione e promozione delle attività istituzionali.

4. La Confraternita, al fine di poter raggiungere i propri scopi istituzionali, può inoltre promuovere, nell'ambito delle opere di cui sopra, tutte le attività di utilità sociale che, sulla base della evoluzione scientifica,

sociale e legislativa, in maniera diretta o indiretta, rechino vantaggio alla collettività, nel rispetto della tradizione quale fonte della concezione cristiana della vita.

5. La Confraternita può compiere anche attività diverse a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti di volta in volta stabiliti a livello normativo e regolamentare. Tali attività saranno stabilite dal Magistrato. Tra le quali il trasporto, la sepoltura e l'eventuale cremazione dei defunti nel cimitero della Confraternita o in altri cimiteri secondo richiesta o ogni altra attività diversa e stabilita dal Magistrato.

6. In questo preciso e vincolante contesto la Confraternita potrà inoltre portare avanti operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, costituire e/o partecipare a società, associazioni, comitati e fondazioni che abbiano finalità analoghe, affini o strumentali al conseguimento dei propri fini, solo se non in contrasto col carattere cristiano e caritativo delle Misericordie. Le suddette operazioni dovranno sempre essere svolte senza fini lucrativi e al fine del mantenimento e del sostentamento dell'associazione nel perseguimento delle finalità Istituzionali.

Articolo 6 - FORMAZIONE ISTITUZIONALE

1. La Confraternita, mediante opportuni corsi di formazione spirituale, sviluppa la coscienza civica e cristiana degli iscritti e avvia coloro che prestano servizio attivo all'acquisizione della conoscenza delle modalità di intervento e, ove occorra, dei rispettivi attestati mediante lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario con corsi teorico-pratici e con ogni altro mezzo in conformità del protocollo dei formatori e degli eventuali programmi previsti dalle apposite normative in materia.

Articolo 7 - ISPIRAZIONE RELIGIOSA

1. La Confraternita in relazione al carattere cristiano che contraddistingue la propria vita associativa, mantiene i rapporti con il Vescovo della Diocesi e con le altre Autorità Ecclesiastiche attraverso il "Correttore", proprio assistente religioso.

Articolo 8 - RAPPORTI

1. Per seguire i propri fini statutari, la Confraternita può intrattenere rapporti, anche di carattere convenzionale, con amministrazioni pubbliche e con istituzioni ed enti privati.

Articolo 9 - SEZIONI

1. Il Magistrato, per favorire l'espletamento delle attività istituzionali, ha facoltà di istituire Sezioni distaccate.

2. Le Sezioni non hanno propria natura giuridica nè

economica, ed operano come unità locali della Misericordia. Sono disciplinate dalle norme del presente Statuto e dal regolamento approvato dal Magistrato. Possono dotarsi di un regolamento interno al solo fine della propria organizzazione e del corretto svolgimento delle attività istituzionali. Detto regolamento deve essere approvato dal Magistrato. La composizione del logo è richiamata all'art. 3 del presente Statuto.

3. I beni e gli strumenti necessari all'espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali sono e restano di proprietà della Confraternita che provvederà ad assegnarli ad ogni Sezione, unitamente ai mezzi economici, in ragione del reale fabbisogno.

4. Le Sezioni dovranno svolgere la loro attività ed improntare ogni loro manifestazione esclusivamente conformi agli scopi statutari della Confraternita madre e dovranno curare la elevazione degli iscritti secondo gli stessi principi religiosi e civili.

5. Gli iscritti operanti presso le Sezioni devono trovarsi nelle condizioni richieste per essere ammessi alla fratellanza della Confraternita madre.

Articolo 10 - AFFILIAZIONI

1. La Confraternita, ferma restando la propria autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, potrà essere affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e aderire a Federazioni e Coordinamenti locali, implicando con ciò per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - VOLONTARIATO

1. Il volontariato e la gratuità sono la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività per libera scelta.

2. E' fatto espresso divieto ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso. Anche le cariche elettive in relazione al principio del volontariato sono gratuite, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale.

3. I Confratelli ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringraziano con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio ne renda merito".

4. Potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni di merito aventi puro carattere morale e l'eventuale riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata con modalità, deroghe e limiti stabiliti dal Magistrato e dalle disposizioni di legge.

5. La Confraternita può favorire la stipula di convenzioni

con soggetti terzi per il riconoscimento di agevolazioni a favore degli iscritti anche di carattere economico.

Articolo 12 - RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI

1. La Confraternita trae mezzi per la propria sussistenza e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- contributi degli aderenti;
- quote, anche specifiche degli iscritti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni sia in danaro che in natura;
- lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti imposti dalla legge e che possono consistere anche nella cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;
- eventuali rendite patrimoniali;
- esercizio di iniziative dirette o mediante partecipazione a iniziative altrui anche di natura economica nei limiti di legge.

Qualsiasi provento è sempre finalizzato al perseguimento degli scopi statuari e le risorse sono interamente destinate alle attività istituzionali.

TITOLO II

GLI ISCRITTI

CAPO I

REQUISITI DI APPARTENENZA E CLASSIFICAZIONE

Articolo 13 - ISCRITTI

1. Tutti gli iscritti al sodalizio di qualsiasi ordine e grado alimentano il loro vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita e si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali, prestando, per quanto possibile e secondo le proprie capacità e professionalità, il loro apporto volontario.

2. Per far parte del sodalizio è quindi necessario possedere i seguenti requisiti:

- essere di fede Cattolica;
- avere compiuto la maggiore età o col consenso scritto del genitore o di chi ne esercita legalmente le veci possono essere iscritti anche i minori di età e comunque non prima del compimento dei 14 anni;
- essere di corretta moralità;
- non appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa Cattolica o con finalità opposte a quelle della Misericordia e non svolgere attività in contrasto con i fini della

Confraternita.

3. Per quanto riguarda ogni rapporto con la Confraternita e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, gli iscritti si intendono domiciliati all'indirizzo risultante dall'apposito ruolo.

Articolo 14 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

1. Gli iscritti si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Fratelli e Sorelle aspiranti;
- b) Fratelli e Sorelle effettivi;
- c) Fratelli e Sorelle benemeriti;
- d) Fratelli e Sorelle ordinari.

2. L'iscrizione avviene su domanda rivolta al Provveditore, a cui compete la facoltà di disporre l'ammissione alla categoria indicata alla lettera d), salvo trasmettere al Magistrato le richieste di ammissione accompagnate dalla domanda generica di partecipazione al servizio attivo di volontariato di cui all'Art.15, comma 1.

3. Le domande di ammissione in ogni caso devono essere accettate o respinte dall'organo competente entro 60 giorni dalla ricezione comunicando la deliberazione di accettazione o di rigetto. In tal caso, entro 60 giorni dalla comunicazione, il richiedente può fare ricorso al Collegio dei Conservatori.

4. La iscrizione decorre a far data dal provvedimento di accettazione da parte degli organi competenti.

5. I passaggi di categoria sono approvati dal Magistrato previo accertamento da parte dei preposti organismi dei requisiti di appartenenza previsti dal presente Statuto e dal Regolamento degli iscritti.

6. E' espressamente esclusa la temporaneità dell'appartenenza e della partecipazione alla vita associativa del Pio Sodalizio.

7. Gli appartenenti alle categorie Aspiranti ed Effettivi, che svolgono, o nel caso degli aspiranti confratelli di cui al comma 2, intendono svolgere servizio attivo presso altre istituzioni di volontariato aventi gli stessi scopi e finalità sociali, sono tenuti a darne comunicazione per iscritto al Provveditore e non possono essere candidati e ricoprire cariche istituzionali. A costoro può essere consentito lo svolgimento di specifiche funzioni nei gruppi operativi, soltanto se non similamente impegnati nelle altre associazioni.

Articolo 15 - PASSAGGIO DI RUOLO DEGLI ISCRITTI

1. Sono considerati Aspiranti Novizi gli iscritti nella categoria dei fratelli e sorelle ordinari che, presentando domanda generica, vengono ammessi a tale ruolo al fine di partecipare al servizio attivo di volontariato con l'aspirazione al passaggio nella categoria dei fratelli e sorelle aspiranti. Al termine del percorso di 12 mesi di partecipazione al servizio attivo, su proposta del Collegio

dei Capi di Guardia con deliberazione del Magistrato possono passare nella categoria degli Aspiranti. Al termine di un periodo di prova di almeno 3 mesi di ininterrotto e lodevole servizio, su parere conforme dei Capi di Guardia, gli Aspiranti vengono passati, dal Magistrato, nella categoria dei fratelli e sorelle Effettivi. Qualora al termine del periodo la prova non risulti positiva, il Magistrato dispone il rientro degli Aspiranti nella categoria degli ordinari con comunicazione motivata. Il passaggio alla categoria degli effettivi è confermato e spiritualmente sancito dal rito della vestizione con la consegna simbolica della veste tradizionale segno di sacrificio, preghiera e anonimato.

2. Sono effettivi coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, assumono tale qualifica partecipando alle opere di carità secondo il Regolamento degli iscritti.

3. Il titolo di Fratelli e Sorelle benemeriti spetta a coloro che dopo aver svolto lodevole servizio nel limite temporale previsto dal Regolamento ovvero, a loro richiesta e su disposizione motivata del Magistrato, vengano esentati da qualunque obbligo di servizio attivo in conformità del Regolamento. Lo stesso Magistrato, nell'ambito della seconda procedura, può attribuire lo stesso titolo agli iscritti di ogni ordine e grado che hanno contribuito al bene materiale e morale della Confraternita con opere e atti di grande rilevanza.

4. Gli ordinari sono coloro che, condividendo le finalità delle opere della Confraternita, la sostengono moralmente e materialmente senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni stabilite per tale categoria. Essendo personale e intrasmissibile l'adesione alla Confraternita, la quota associativa non potrà, per nessuna ragione, essere rimborsata o ceduta a terzi.

5. Sono considerati sostenitori della Misericordia tutte le persone non iscritte che contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non partecipando agli organi istituzionali della stessa.

Sono considerati sostenitori aggregati tali anche i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio post-mortem mediante una donazione con la possibilità di accoglienza nel Camposanto della Confraternita nei limiti e con le modalità stabilite dal Magistrato.

Articolo 16 - CAPI DI GUARDIA

1. I Capi di Guardia, da un minimo di sette (7) a un massimo di ventuno (21), sono fratelli e sorelle effettivi che in tale categoria abbiano prestato servizio ininterrottamente per almeno cinque anni e si sono distinti per assiduità, capacità e conoscenza del corpo sociale.

2. Sono nominati dal Magistrato, scelti con le modalità stabilite dal Regolamento degli iscritti e sono soggetti alla decadenza dallo stesso, disposta in caso di palesi

inadempienze ai compiti d'istituto su parere conforme del Presidente del Collegio, nonché alla conferma in occasione del rinnovo dei membri dello stesso Magistrato.

3. La funzione di Capo di Guardia è compatibile con l'appartenenza agli altri organi istituzionali previsti dal presente Statuto. Si perde quando venga meno la qualifica di effettivo e negli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento degli iscritti.

4. Il Magistrato, su proposta del Provveditore, dispone per la procedura prevista per il reintegro. Questa è d'obbligo quando il numero dei Capi di Guardia risulta inferiore al minimo di sette.

5. I Capi di Guardia sono assegnati all'obbligo del servizio di promozione, direzione e controllo, vigilando sul regolare andamento delle attività di soccorso ed assistenza.

6. Si riuniscono in Collegio con le modalità previste dall'art. 33.

Articolo 17 - VOLONTARI NON ISCRITTI

1. E' concessa dal Magistrato l'iscrizione al registro dei volontari e la partecipazione allo svolgimento delle attività istituzionali o di altre opere di bene a coloro che non essendo iscritti alla Confraternita:

- operano in ambito di specifiche convenzioni con istituzioni pubbliche o enti privati affidati alla Misericordia per lo svolgimento di "attività socialmente utili";

- appartengono ad altre confessioni religiose, vincolati dallo spirito ecumenico, purché in possesso degli altri requisiti previsti dall'art.13.

Fanno richiesta di svolgere attività di volontariato avendone i requisiti, ma sono incompatibili con il ruolo di fratelli.

2. E' comunque esclusa la loro appartenenza alla nostra Istituzione, restando tuttavia l'obbligo di comportamenti coerenti al vincolo spirituale nella comunanza delle iniziative caritative e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal vigente Regolamento per lo svolgimento dei servizi con i relativi diritti e doveri.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

1. Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi Istituzionali;

- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;

- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di cristiana carità;

- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima

collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni degli organi di appartenenza;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) corrispondere regolarmente la quota annua associativa.

2. Sono diritti degli iscritti:

a) partecipare alla vita associativa secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti;

b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti secondo le disposizioni del presente Statuto;

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 23;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi ed in relazione alle finalità proprie della Confraternita;

e) esaminare i libri sociali con le modalità previste dal regolamento;

f) godere dei benefici spirituali fissati dal regolamento e dalle altre provvidenze stabilite dal Magistrato nei limiti di legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Articolo 19 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli iscritti inadempienti ai doveri di appartenenza alla Confraternita, previa contestazione scritta dell'addebito e la disamina del caso a seguito delle controdeduzioni, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;

c) decadenza;

d) radiazione.

Articolo 20 - COMPETENZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui all'art. 19 spetta al Magistrato che decide con delibera motivata.

2. Contro i provvedimenti indicati alle lettere b) e c) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori, il quale decide, con parere definitivo e inappellabile.

Articolo 21 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ISCRITTO

1. La qualità di iscritto si perde per recessione, decadenza e radiazione.

2. Si perde per recessione qualora l'iscritto presenti al Provveditore, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di appartenenza alla Confraternita.

3. Si perde per decadenza quando:

a) vengono a mancare, anche in parte, i requisiti essenziali

di appartenenza previsti dall'art.13;

b) per omissione del pagamento della quota associativa.

4. Si perde per radiazione quando l'iscritto, dopo essere stato richiamato, persista nella violazione dei doveri di cui al primo comma dell'art. 18.

5. Qualora il provvedimento, di cui al precedente comma, venga posto a carico degli iscritti appartenenti alle categorie aspiranti ed effettivi, il Magistrato, previo parere favorevole del Collegio dei Capi di Guardia e del Collegio dei Conservatori, delibera con voto unanime. In caso contrario il provvedimento è competenza dell'Assemblea generale.

6. Per quanto previsto dal presente Statuto viene applicata la decadenza dalla carica di membro degli organi collegiali per palesi inadempienze ai doveri d'istituto.

7. Il regolamento degli iscritti fissa i limiti di morosità per il pagamento della quota contributiva annua, nonché la procedura dei provvedimenti disciplinari.

8. La perdita della qualifica di iscritto, in ogni caso, decorre a far data dal provvedimento di ratifica del Magistrato o dell'Assemblea, e comporta contemporaneamente la decadenza di ogni e qualsiasi diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

TITOLO III

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

CAPO I

ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della Confraternita:

- Assemblea Generale
- Collegio dei Conservatori
- Magistrato
- Organo di controllo
- Collegio dei Capi di Guardia
- Provveditore

2. Tutte le cariche associative sono ricoperte esclusivamente per il periodo assegnato e, salvo diversa specifica disposizione di legge e del presente Statuto, vengono conferite a seguito delle nomine e procedure elettorali precisate nei successivi articoli, ovvero, per gli incarichi interni, a seguito di nomine effettuate dai singoli organi di competenza.

3. Tutte le cariche elettive sono gratuite, perché assunte per dovere Cristiano, Civile e Morale e in relazione al principio del volontariato, alla base dello spirito della Confraternita.

4. Le Cariche di Organo di Controllo, Sindaco Revisore o Cancelliere, in virtù della professionalità e indipendenza del ruolo possono essere oggetto di compenso, stabilito da Magistrato in virtù dell'Impegno.

5. Salvo i limiti e le incompatibilità previste negli articoli successivi possono partecipare alle cariche elettive soltanto gli iscritti di maggiore età.

CAPO II

L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 23 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è composta dalla generalità dei fratelli e delle sorelle iscritti al "Pio Sodalizio" da almeno tre mesi, salvo particolari disposizioni previste dal presente Statuto e in regola con il pagamento delle previste contribuzioni.

2. Si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di Novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

3. Si riunisce in via straordinaria in qualunque momento e specificatamente:

- a) ogni qualvolta il Magistrato ne ravvisi la necessità;
- b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato almeno un decimo degli iscritti aventi diritto richiamati al comma 1;
- c) quando il Collegio dei Conservatori o l'Organo di controllo, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richiedono la convocazione al Magistrato.

Articolo 24 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Provveditore su mandato del Magistrato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione è portata a conoscenza degli iscritti mediante comunicazione a domicilio con qualsiasi mezzo anche telematico (mail, ecc), nello stesso termine mediante pubblica affissione. L'Assemblea può anche tenersi in forma telematica, qualora se ne ravvisi la necessità. L'avviso di convocazione redatto e approvato dal Magistrato deve contenere l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. Salvo diversa disposizione per giustificati motivi, trascorsa un'ora dall'orario previsto, l'Assemblea può essere dichiarata in seconda convocazione.

2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con le predette modalità e, nel caso, entro il mese successivo alla data della richiesta di cui alle lettere b) e c) dell'art.23.

3. Nell'Assemblea non si possono trattare affari che non siano precedentemente posti all'ordine del giorno, salvo quelli sopravvenuti a convocazione avvenuta ritenuti urgenti, giustificati e per i quali il Magistrato ha già deliberato.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto a cura del Cancelliere apposito verbale che, sottoscritto dal

Provveditore e dal Cancelliere, viene inserito nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Articolo 25 - QUORUM ASSEMBLEARE

1. Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il doppio dei Componenti del Magistrato.

2. Sono presiedute dal Provveditore, il quale in caso di assenza, è sostituito dal Vice Provveditore, ovvero dal membro del Magistrato presente più anziano per iscrizione.

3. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante comunicazione da farsi ai presenti e senz'altro avviso.

4. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro Confratello. Il delegato tuttavia potrà essere portatore di una sola delega.

Articolo 26 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente nelle forme d'uso con la metà più uno dei voti favorevoli espresso dai votanti. Mentre quella Straordinaria necessita dei voti favorevoli di 2/3 dei votanti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

2. I componenti del Magistrato e, se iscritti, dell'Organo di controllo non hanno voto nelle delibere concernenti l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi. Per le proposte di riforma dello Statuto sono previste le particolari norme di cui all'art.43.

3. In affari concernenti persone, le votazioni si faranno per scrutinio segreto.

Articolo 27 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato del bilancio sociale;
- b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) deliberare sulla promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi amministrativi;
- d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, relative deliberazioni;
- e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, del Collegio dei Conservatori e della Commissione Elettorale con le modalità richiamate dal Capo VII del presente Statuto;
- f) nominare i componenti dell'Organo di controllo;
- g) deliberare l'approvazione dei Regolamenti su proposta del Magistrato;

h) ratificare le delibere del Magistrato relative alla adesione ad organizzazioni locali, nazionali e sovranazionali;

i) deliberare sui provvedimenti a carico degli iscritti di cui al comma 5 dell'Art.21;

j) deliberare su ogni materia che il Magistrato intenda sottoporle sempre ch  non venga violata la competenza di altro organo.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria ha il compito di:

k) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

l) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI

Articolo 28 - COLLEGIO DEI CONSERVATORI E COMPETENZE

1. Il Collegio dei Conservatori   l'organo di regolazione e garanzia e costituisce la dignit  pi  eminente della Confraternita.

2. E' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale secondo le modalit  di cui all'art. 34.

3. L'elezione di ogni membro avviene su una terna di candidati scelta tra i fratelli e sorelle effettivi e benemeriti, con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e riconosciuti per l'attaccamento alla Confraternita. Restano in carica fino al compimento dell'ottantacinquesimo anno di et  e sono impediti ad appartenere al Magistrato e all'Organo di controllo.

4. La sostituzione dei membri mancanti deve farsi nell'adunanza dell'Assemblea Generale immediatamente successiva alla data in cui la vacanza si   verificata, salvo la convocazione straordinaria in caso di vacanza di tre membri.

5. Lo presiede il membro pi  anziano di iscrizione. In caso di rinuncia all'incarico, il presidente viene nominato dallo stesso Collegio.

6. Si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

7. I membri del Collegio, debitamente avvisati, possono intervenire alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

8. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre componenti, fra i quali il Presidente.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parit , le delibere sono approvate col voto favorevole del Presidente.

10. Spetta al Collegio:

a) interpretare, in caso di divergenze fra gli organi istituzionali, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito, ove occorra, il parere non vincolante dell'analogo Collegio della Confederazione Nazionale delle Misericordie

d'Italia;

b) recepire dall'organo di controllo tutte le segnalazioni relative alle violazioni delle norme statutarie per l'esplicazione e la risoluzione delle stesse;

c) decidere sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti degli stessi ai sensi del comma 2 dell'Art. 20;

d) convocare il Magistrato con richiesta scritta e motivata;

e) sostituire l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;

f) ricorrere, in caso di necessità, all'applicazione delle norme previste dall'art.44;

g) decidere sui ricorsi presentati dai postulanti e dagli iscritti contro gli atti deliberativi degli organi sociali;

h) esprimere parere obbligatorio, non vincolante, sulle modifiche statutarie e sui nuovi regolamenti che si volessero introdurre nell'ordinamento della Confraternita;

i) nominare il membro effettivo della Commissione elettorale.

CAPO IV

IL MAGISTRATO

Articolo 29 - MAGISTRATO

1. Il Magistrato è composto dal Correttore e da nove (9) membri eletti dall'Assemblea Generale di cui:

- sei (6) appartenenti alla categoria dei fratelli e sorelle effettivi con almeno due anni continuativi di servizio alla data stabilita per le elezioni;

- tre (3) appartenenti alla categoria dei fratelli e sorelle ordinari con almeno due anni di iscrizione alla data stabilita per le elezioni e in regola con la contribuzione.

2. Il Correttore è membro di nomina ai sensi dell'art. 38.

3. I componenti del Magistrato rimangono in carica sei anni, salvo la parziale rinnovazione di un terzo al termine del biennio. In presenza di rinnovazione generale, al compimento del primo biennio, scadono dal mandato i tre (3) membri, di cui due (2) della categoria effettivi e uno (1) della categoria ordinari, che nelle precedenti elezioni risultano ultimi fra gli eletti nelle liste delle rispettive categorie e così a scalare per il biennio successivo. In ogni caso, a parità di voti, subentra il candidato con più anni di iscrizione.

4. Al termine del mandato i membri possono essere rieletti.

5. Le elezioni si svolgono con le modalità previste dall'art. 34.

6. Non sono eleggibili nel Magistrato per nessuna ragione e quindi non possono contemporaneamente parteciparvi i confratelli:

a) con legami di parentela fino al quarto grado compreso;

b) con legami di affinità fino al secondo grado compreso;

c) in rapporto di coniugio;
d) eletti o nominati alle cariche di Conservatore e membro dell'Organo di controllo.

7. Non sono eleggibili nel Magistrato i dipendenti della Confraternita e degli organismi partecipati nonché i dipendenti cessati dal servizio prima che sia trascorso un quinquennio dalla data del provvedimento di cessazione, gli iscritti che rivestano cariche politiche a qualunque livello e quelli che siano stati colpiti da provvedimento di sospensione nel biennio precedente alla data delle elezioni.

8. I membri che vengono eventualmente a mancare nel corso del mandato sono sostituiti da coloro che, rispettando le rappresentanze delle categorie di cui al primo comma, hanno riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni. Questi rimangono in carica finché vi sarebbero rimasti i membri surrogati.

9. Qualora la graduatoria risulti esaurita, nell'impossibilità di sostituire i membri mancanti, si procede a nuove elezioni, sempre che risulti inferiore a otto il numero dei membri superstiti statutariamente eletti.

10. In ogni caso si applica la normativa del Codice Civile concernenti le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Articolo 30 - ADUNANZE DEL MAGISTRATO

1. Nella prima seduta dopo le elezioni, il Magistrato, convocato e presieduto dal Correttore, elegge il Provveditore, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Affinché l'adunanza sia valida occorre la presenza di almeno sei (6) dei componenti. Dopo due votazioni senza esito si procederà alla nomina del candidato con maggioranza relativa anche in eventuale seconda adunanza.

2. Il Magistrato si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi nonché ogni qualvolta il Provveditore lo ritenga necessario. Può altresì essere convocato straordinariamente dal Collegio dei Conservatori o da almeno tre membri del Magistrato stesso con richiesta scritta al Provveditore.

3. Le sedute non sono pubbliche. Debitamente avvertiti, possono intervenire i membri del Collegio dei Conservatori e dell'Organo di controllo.

4. I membri che senza giustificato motivo non intervengano a tre (3) sedute consecutive decadono dalla carica. L'invito alle adunanze è comunicato dal Provveditore almeno cinque giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Per il suo carattere di organo di governo tenuto a provvedere anche in casi di urgenza, il Magistrato, ove necessario, può essere convocato telefonicamente o con altri mezzi di comunicazione entro le 24 ore.

6. Le adunanze del Magistrato sono presiedute dal Provveditore e sono valide se intervengono almeno sei (6)

dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti ogni proposta si intende respinta.

I verbali delle sedute sono redatti dal Cancelliere e da lui sottoscritti unitamente al Provveditore.

Articolo 31 - FUNZIONI DEL MAGISTRATO

1. II Magistrato è l'organo amministrativo e di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea. Sono compiti del Magistrato:

- a) eleggere il Provveditore;
- b) predisporre le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo e le relative relazioni di accompagnamento, nonché il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale;
- e) determinare la misura e i termini di versamento delle quote associative;
- f) predisporre i Regolamenti da presentare all'Assemblea Generale, nonché emanare tutte le disposizioni interne atte ad assicurare il regolare funzionamento della Confraternita in conformità ai principi statutari;
- g) adottare le deliberazioni inerenti la stipula di appalti, contratti, convenzioni, accordi in genere per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) accettare lasciti, legati e donazioni;
- i) adottare le delibere concernenti la costituzione e la risoluzione di rapporti di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dal contratto di lavoro e dalle disposizioni di legge in materia;
- j) deliberare a ratifica sull'ammissione dei nuovi Aspiranti Confratelli nel ruolo di cui all'art. 15;
- k) deliberare sui passaggi di categoria degli iscritti;
- l) proporre, secondo quanto previsto dall'art. 16, tra i candidati al posto di Capo di Guardia quelli che giudica meritevoli;
- m) autorizzare il Provveditore a promuovere le azioni dinanzi ad organi giurisdizionali, amministrativi ed arbitrali;
- n) istituire le Sezioni, le Commissioni, i Comitati e gli altri organi previsti dal presente Statuto, con la correlativa fissazione delle modalità di funzionamento;
- o) assumere le deliberazioni inerenti l'adesione ad organizzazioni locali, nazionali e sovranazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate dal presente Statuto. Dette deliberazioni, peraltro, devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Generale alla sua

prima riunione utile successiva alla data della loro adozione;

p) nominare il Cancelliere ai sensi dell'art.39;

q) ferma restando la sua responsabilità collegiale e su proposta del Provveditore, può al suo interno conferire a singoli membri o ad altri confratelli incarichi per la cura e la sovrintendenza di predeterminate attività, attribuendo, se del caso, agli stessi poteri di firma per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio;

r) accordare benefici e sussidi in casi di bisogno;

s) assumere i provvedimenti di competenza in ordine alla disciplina degli iscritti, compreso quello concernente la radiazione per morosità;

t) concedere ed assegnare premi, encomi e riconoscimenti;

u) fissare le procedure per eventuali rimborsi spese di cui al comma. 4 dell'art. 11;

v) dare pareri vincolanti sulle materie e sulle nomine previste dallo Statuto;

w) indire le elezioni per il rinnovo degli organi sociali;

x) presentare agli organi sociali delle forme organizzative di cui all'art. 5, la proposta di nomina degli Amministratori, ovvero disporre direttamente la nomina secondo il merito e la legittimità;

y) compiere qualunque altra funzione che non venga espressamente attribuita ad altra autorità della Confraternita.

CAPO V

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 32 - ORGANO DI CONTROLLO REVISIONE LEGALE E FUNZIONI

1. L'Organo di controllo è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti in possesso di adeguata capacità professionale ed iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I membri, nominati dall'Assemblea Generale con le modalità di cui all'art. 27 lett. f) e all'art. 34 comma 4), restano in carica per tre anni e possono essere rinominati.

2. La funzione di membro, se iscritto, è incompatibile con quella degli altri organi istituzionali.

3. L'Organo di controllo elegge nel suo seno il Presidente.

4. L'Organo si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed annualmente per la verifica del Conto consuntivo e del Bilancio Sociale redigendo i relativi verbali firmati da tutti i presenti.

5. I membri dell'Organo di controllo, debitamente avvertiti, possono intervenire alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto ed alle riunioni dell'Assemblea Generale ove, se iscritti, avranno diritto di voto, salvo quanto disposto dall'art. 26, secondo comma.

6. In particolare l'Organo di controllo ha il compito di:

a) vigilare sull'esatta osservanza del Decreto Legislativo

n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle altre leggi, ed assolvere a tutte le funzioni che da queste gli vengono assegnate;

b) vigilare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sul suo concreto funzionamento;

c) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

d) procedere al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida come previsto dal Codice del Terzo Settore.

7. L'Organo può chiedere al Magistrato la convocazione dell'Assemblea Generale in presenza di gravi irregolarità amministrative ovvero di rilevanti perdite patrimoniali accertate nel controllo della gestione.

Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti la Confraternita, qualora rientri nei parametri di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, potrà nominare un revisore legale dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, le funzioni possono essere assolte anche dall'Organo di Controllo o da un suo membro, laddove ne sussistano i requisiti.

CAPO VI

IL COLLEGIO DEI CAPI DI GUARDIA

Articolo 33 - COLLEGIO DEI CAPI DI GUARDIA

1. Il Collegio dei Capi di Guardia è composto dai fratelli e sorelle effettivi scelti dal Magistrato con le modalità indicate all'art.16.

2. Il Collegio è presieduto e convocato dal decano di nomina o, in sua assenza, dal più anziano di età. In caso di rinuncia all'incarico, il Presidente viene nominato dallo stesso Collegio.

3. Sono compiti del Collegio:

- Vigilare sul comportamento dei fratelli e sorelle volontari e sul regolare svolgimento dei servizi;
- Riferire al Provveditore eventuali disservizi accertati informando delle determinazioni adottate in via di urgenza;
- Presentare al Magistrato direttamente o su sua richiesta proposte di provvedimenti e di iniziative da adottare per il buon andamento delle attività istituzionali;
- Proporre al Magistrato i passaggi di categoria di propria competenza;
- Nominare il membro effettivo della Commissione elettorale;
- Adempiere alle specifiche incombenze previste dal Regolamento degli iscritti.

CAPO VII

LE ELEZIONI E LE NOMINE

Articolo 34 - ELEZIONE DEGLI ORGANI

1. Le elezioni dei membri del Collegio dei Conservatori, indette in conformità dell'art. 28, secondo comma, sono incluse nell'Ordine del giorno e si svolgono su una lista di candidati i cui nominativi devono essere almeno il triplo dei membri eleggibili. La lista è pubblicata almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale.

2. L'Assemblea per l'elezione dei membri del Magistrato, di cui all'articolo 29, è convocata non prima che siano trascorse tre settimane dopo la convocazione dell'Assemblea Generale che ha proceduto all'approvazione del rendiconto annuale.

3. Le elezioni dei membri del Magistrato si svolgono su liste separate che, nel rispetto delle categorie indicate all'art. 29, devono riportare i nominativi dei candidati pari ad almeno il doppio del numero degli eleggibili.

4. La nomina dei membri dell'Organo di controllo avviene mediante scelta fra gli iscritti idonei o, attesa la particolare funzione, anche fra persone estranee alla Confraternita.

5. L'invito agli iscritti a partecipare alle elezioni richiamate al comma 2, avviene con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea Generale di cui al primo comma degli articoli. 23 e 24.. Le operazioni di voto hanno luogo nella sede, nel giorno e nelle ore indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 35 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è composta da cinque (5) membri effettivi e due (2) supplenti così prescelti:

- a) uno (1) membro titolare nominato al suo interno dal Collegio dei Conservatori;
- b) uno (1) membro titolare nominato al suo interno dal Collegio dei Capi di Guardia;
- c) tre (3) membri titolari e due (2) supplenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale nella prima riunione utile alla scadenza elettorale, di cui:
 - due (2) titolari ed uno (1) supplente, appartenenti alla categoria dei fratelli e sorelle effettivi e benemeriti;
 - uno (1) titolare ed uno (1) supplente, appartenenti alla categoria degli ordinari con almeno due anni di iscrizione ed in regola con la contribuzione.

2. La Commissione si insedia immediatamente e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.

3. Compiti della Commissione sono:

- procedere alla redazione delle liste dei candidati per le elezioni del Collegio dei Conservatori e del Magistrato, previo rilascio della dichiarazione di accettazione sottoscritta dai candidati medesimi;
- deliberare in ordine all'adozione delle schede elettorali

da utilizzarsi per le operazioni di voto;

- presiedere alle votazioni, curando tutte le formalità inerenti lo svolgimento delle elezioni, quali la convalida iniziale delle schede, la verifica della legittimazione al voto dei votanti;

- procedere allo scrutinio dei voti proclamando gli eletti redigendo il verbale da conservarsi nel libro dei Verbali dell'Assemblea;

- decidere in ordine alle contestazioni in materia elettorale proposte durante e/o successivamente allo svolgimento delle votazioni.

Per la validità delle riunioni della Commissione elettorale è necessaria la presenza di tutti i membri effettivi.

4. I membri restano in carica sei anni. In caso di mancanza, nel corso del mandato, di qualcuno dei membri titolari eletti subentrano i membri supplenti, mentre gli altri membri sono sostituiti dai rispettivi organi di appartenenza. Esaurito il numero dei supplenti, alla prima assemblea utile, si procede alla nomina dei membri mancanti, che rimangono in carica finché vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

5. Le decisioni della Commissione Elettorale vengono adottate a maggioranza. Dell'attività svolta dalla Commissione Elettorale è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti della Confraternita.

6. Almeno trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto annuale, la Commissione elettorale rende note le liste dei candidati mediante pubblicazioni presso la Sede e le Sezioni. Le contestazioni contro le decisioni della Commissione Elettorale aventi per oggetto la composizione delle liste debbono essere proposte, entro il termine di decadenza di cinque giorni dalla loro pubblicazione, al Collegio dei Conservatori. Le deliberazioni di tale organo sono definitive e vincolanti e devono essere comunicate alla Commissione elettorale almeno dieci giorni prima dallo svolgimento dell'Assemblea Generale di cui al precedente comma.

7. Le liste sono definitivamente comunicate agli iscritti in occasione dell'Assemblea Generale di approvazione del rendiconto annuale e pubblicate presso la Sede e le Sezioni.

CAPO VIII

IL PROVVEDITORE E ALTRE CARICHE SOCIALI

Articolo 36 - PROVVEDITORE

1. Il Provveditore è il capo della Confraternita, ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma.

2. E' eletto nel suo seno dal Magistrato con le modalità previste dall'art. 30.

3. Compete al Provveditore:

- nominare il Vice Provveditore da scegliersi tra i membri

del Magistrato, escluso il Correttore;

- fissare e convocare le adunanze di Magistrato ai sensi dell'art. 30;
- sottoscrivere l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 24;
- presiedere le adunanze del Magistrato e dell'Assemblea Generale, sottoscrivendo con il Cancelliere i relativi verbali;
- vigilare sull'osservanza delle procedure regolamentari e sul corretto svolgimento delle attività amministrative;
- adottare ogni provvedimento di urgenza, che, se di competenza, sarà sottoposto alla ratifica del Magistrato;
- dare speciale incarico, con atto motivato e sotto la sua responsabilità, a confratelli con lo scopo di favorire la funzionalità tecnico-amministrativa della Confraternita;
- presentare al Magistrato il rendimento dei conti e il bilancio di previsione nei tempi previsti per l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

4. Il Provveditore, di concerto col Vice Provveditore, propone al Magistrato la nomina dei Confratelli fiduciari per gli incarichi predeterminati di cui alla lettera q) dell'art.31.

Articolo 37 - VICE PROVVEDITORE

1. Il Vice Provveditore coadiuva il Provveditore presente e lo sostituisce assente con la stessa autorità e con gli stessi obblighi.

Articolo 38 - CORRETTORE

1. Il Correttore rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

2. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

3. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del Correttore.

4. Partecipa alle riunioni del Magistrato e dell'Assemblea con diritto di voto e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori, organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

5. Sovrintende e dirige le funzioni sacre e le feste religiose.

6. Il Correttore è nominato dall'Ordinario diocesano, sentito il Magistrato e i sacerdoti del Vicariato di Campi Bisenzio, ed è considerato a tutti gli effetti un Fratello Benemerito.

7. Cessa il suo ufficio con la rimozione deliberata dall'Ordinario a norma del diritto ovvero con la rinuncia

fatta dallo stesso Correttore per giusta causa e accettata dall'Ordinario. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, come prescritto per altri uffici ecclesiastici dal Codice di diritto canonico, è invitato, a presentare lettera di rinuncia all'Ordinario, il quale può accettarla o deferirla.

8. Convoca e presiede il Magistrato nella prima seduta dopo le elezioni ai sensi dell'art. 30, 1° comma.

Articolo 39 - CANCELLIERE

1. Il Cancelliere è nominato dal Magistrato a maggioranza di voti. Resta in carica sei anni e può essere rieletto. Viene presentato dal Provveditore, scelto fra gli iscritti o, attesa la particolare funzione, anche fra persone estranee al sodalizio.

2. Assiste per obbligo alle adunanze del Magistrato e dell'Assemblea Generale, ne redige i verbali e li firma unitamente al Provveditore.

3. Sentito il Provveditore, sovrintende alla redazione e al mantenimento in esatto ordine i ruoli dei fratelli e sorelle aspiranti ed effettivi curando l'eventuale affissione presso i locali della Sede.

4. Partecipa alla redazione degli atti occorrenti al perseguimento degli adempimenti formali da parte degli organi istituzionali.

5. Coadiuvata gli uffici di amministrazione nella predisposizione degli elementi necessari per la presentazione agli organi collegiali degli atti oggetto di deliberazione.

6. Impedito ad assistere alle adunanze, il Cancelliere è sostituito dal funzionario di grado più elevato dell'Istituzione.

7. Quando è scelto fra persone estranee al sodalizio, può ricevere una indennità di carica stabilita dal Magistrato.

TITOLO IV

LE FESTE

Articolo 40 - FESTIVITA' SOLENNI

1. La Misericordia venera San Sebastiano quale suo protettore e patrono.

La festa patronale si celebra, di regola, una volta all'anno nella domenica successiva al 20 Gennaio, giorno dedicato al Santo Patrono.

2. Il Magistrato può incaricare alcuni confratelli di partecipare alle iniziative di carattere religioso e sociale atte a favorire fra la popolazione la presenza tangibile della Confraternita e lo spirito ideale che anima i suoi iscritti. In occasione della festa, oltre alla celebrazione dei riti religiosi, come da antica tradizione, verrà distribuito il panellino benedetto.

Articolo 41 - ALTRE FESTIVITA'

1. Il Magistrato può autorizzare la compartecipazione e lo svolgimento di altre feste, cerimonie particolari e

manifestazioni diverse nel corso dell'anno, avendo cura che tali iniziative non contrastino con gli scopi istituzionali e siano occasione di sviluppo spirituale e materiale della Confraternita e di perfezionamento della vita di fede fra gli iscritti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
PERSONALE

Articolo 42 - PERSONALE DIPENDENTE

1. La Confraternita può avere alle sue dipendenze personale retribuito.
2. L'organico, l'ordinamento professionale, gli istituti giuridici, normativi ed economici, le materie demandate agli accordi decentrati, sono regolati dal Magistrato nel rispetto dei contratti collettivi, delle procedure attuative e delle vigenti leggi in materia.
3. Il funzionario più in alto in grado dell'Istituzione è tenuto, su richiesta, a partecipare alle adunanze degli organi collegiali, coadiuvando presente e sostituendo assente il Cancelliere per prendere le memorie e per la redazione dei verbali.

CAPO II
MODIFICA STATUTO E SCIoglimento

Articolo 43 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Conservatori, sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria su proposta del Magistrato o su richiesta di un numero non inferiore a un decimo degli iscritti aventi diritto mediante mozione motivata.
2. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due/terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
3. Non possono essere oggetto di riforma le norme che definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie della essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - COMMISSARIAMENTO

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da non permettere il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con poteri sostitutivi previsti dal presente statuto, il Provveditore segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria e richiede di intervenire al fine della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
2. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Conservatori o da almeno un decimo dei

fratelli e sorelle effettivi e benemeriti.

3. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperimento inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

4. Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

In caso di mancato funzionamento dell'Assemblea Generale, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alle Autorità competenti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Articolo 45 - SCIoglimento

1. La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano le circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli e Sorelle effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

2. La delibera di scioglimento è emessa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore o dal Commissario Straordinario.

3. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione e della speciale maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di cui all'art.21, terzo comma del Codice Civile.

4. Potrà essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

5. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 46 - DEVOLUZIONE DEI BENI

1. A seguito dello scioglimento i beni residui dalla Confraternita sono devoluti a scopo di beneficenza ad altro Ente del Terzo Settore di ispirazione cristiana, possibilmente a carattere locale, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia secondo le modalità stabilite dall'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 47 - RIUNIONI E PREGHIERA

1. Le adunanze degli organi collegiali e le riunioni di

qualsivoglia natura svolte in seno alla Confraternita possono tenersi anche in via telematica ove la strumentazione ne permetta la verbalizzazione e la rilevazione dei partecipanti e devono essere aperte e chiuse con le preghiere di rito.

Articolo 48 - RIMANDO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti e quelle che saranno emanate in materia di volontariato.

Articolo 49 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E MODIFICHE DI ADEGUAMENTO

1. Gli iscritti di ogni ordine e grado conservano i diritti acquisiti in forza delle norme statutarie e regolamentari eventualmente abrogate.

2. Le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in seguito ad osservazioni e rilievi da parte degli organi pubblici deputati al controllo del presente Statuto, saranno apportate direttamente dal Magistrato, tramite il Legale Rappresentante.

Firmato Cristiano Biancalani

Firmato Elena Santalucia